



Ciampino, 001/001/2018

AVVISO

Si rende noto che, a seguito di Determina dell'Amministratore Unico del 21 Marzo u.s., è stato disposto l'annullamento in autotutela del Bando Cod. 02 "Educatori Asili Nido con contratto a tempo determinato /indeterminato con orario di lavoro part-time, da destinare al Servizio di Asili Nido", pubblicato in data 7 Novembre 2018 Prot. n. 399.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Emilio Engst

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Emilio Engst', is written over the typed name.

Prot.

Ciampino, 21 marzo 2019

**DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE UNICO
DELL'AZIENDA SERVIZI PUBBLICI S.P.A.**

PREMESSO che in data 7.11.2018 veniva pubblicato l'avviso pubblico di selezione (cod. 02) *“per titoli ed esami, ad evidenza pubblica per la formazione di una graduatoria da cui attingere per l'assunzione di «Educatrici asilo nido» con contratto privato a tempo determinato e/o indeterminato, con orario di lavoro part-time, da destinare al Servizio Asilo Nido”*;

PREMESSO che, all'esito della riunione del 12.2.2019, la Commissione esaminatrice, incaricata della selezione, provvedeva a stilare l'elenco dei candidati ammessi a partecipare alla prova scritta, poi svoltasi il 26.2.2019;

DATO ATTO che, nelle more della convocazione della prova orale, a seguito di un ulteriore esame operato dall'Azienda nel bando di selezione, sono emerse carenze e inesattezze al paragrafo *“Requisiti specifici di partecipazione”* e al paragrafo *“ITER SELETTIVO – 2) Titoli di studio e professionali oltre a quello previsto dal bando per l'ammissione”*;

CONSIDERATO CHE, in particolare, in detti paragrafi risulta erroneamente del tutto omessa la previsione dell'accertamento e/o la valutazione di titoli attestanti la conoscenza della lingua inglese, nonché di altre lingue straniere, sicuramente rilevanti in relazione al profilo professionale richiesto, considerata la crescente affluenza di utenti provenienti da Stati esteri, come pure previsto in analogia nei rapporti di lavoro alle dipendenze della P.A. dall'art. 37 del D.lgs n.165/2001 e s.m.i., principi ai quali l'Azienda *in house* intende conformarsi in applicazione dell'art. 19 del D.lgs. 175/2016;

CONSIDERATO CHE, in particolare, al paragrafo *“ITER SELETTIVO”*, ai fini della valutazione dei titoli, sono stati erroneamente inseriti soltanto i titoli di studio e professionali *“oltre quello previsto dal bando per l'ammissione”*, pur attribuendo alla *“laurea di durata triennale attinente al profilo professionale oggetto di selezione: punti 1”*; *“diploma di laurea conseguito con il vecchio ordinamento attinente al profilo professionale oggetto di selezione: punti 2”*; *“laurea di durata triennale non attinente al profilo professionale oggetto di selezione: punti 0,5”*; *“diploma di laurea conseguito con il vecchio ordinamento attinente al profilo professionale oggetto di selezione: punti 1”*, tutti titoli previsti quale requisito specifico per l'accesso alla selezione e che dunque sarebbero esclusi dalla valutazione, generando così inavvertitamente una disciplina contraddittoria (o addirittura impossibile) e non rispondente alla volontà dell'Azienda;

RILEVATO CHE dette previsioni costituiscono un requisito necessario e fondamentale per la corretta formazione della graduatoria da cui attingere per l'assunzione ed è interesse concreto e attuale dell'Azienda accertare e valutare tali requisiti nei partecipanti alle proprie procedure concorsuali;

RITENUTO CHE il predetto bando presenta profili di illegittimità che sconsigliano la prosecuzione dell'iter concorsuale rendendone evidente l'inopportunità e consentono all'Azienda di provvedere al suo annullamento in presenza di fondati motivi di pubblico interesse (Cons. Stato, sent. n. 1343/2015, n. 73/2015, n. 136/2014);

CONSIDERATO CHE contestualmente, il Comune di Ciampino, socio di maggioranza e titolare dei servizi gestiti dall'Azienda, ha da ultimo manifestato la propria intenzione di non rinnovare l'affidamento del Servizio asili nido in seguito alla conclusione dell'attuale anno scolastico (che terminerà dunque tra 3 mesi) e, dunque, l'eventuale prosecuzione del concorso risulterebbe vana, con esborso di ulteriori costi allo stato ingiustificati;

RICHIAMATA la giurisprudenza che, in modo uniforme e pacifico, ritiene l'autotutela espressione dell'ampio potere discrezionale del datore, da esercitare previa comparazione e ponderazione tra l'interesse pubblico e l'interesse privato, tenendo conto – in particolare – dell'affidamento dei destinatari dell'atto al mantenimento delle posizioni consolidate, che si determina soltanto quando il procedimento concorsuale si sia completato e perfezionato con l'intervento della presa d'atto della graduatoria, seguito dall'invito a prendere servizio (cfr *ex multis* Cons. Stato, V, 8 febbraio 2010, n. 592; Sez. V, 12 febbraio 2010, n. 743; Sez. IV 28 gennaio 2010, n. 363);

DATO ATTO CHE nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell'adottando provvedimento di autotutela, sia in quanto non si è ancora svolta la prova orale e nessuna graduatoria definitiva è già stata pubblicata, sia poiché il bando di concorso non rientra tra i provvedimenti ad efficacia durevole. (Cons. Stato n. 2838/2013; Tar. Lazio Roma n. 6024/2012; Tar Campania Napoli, n. 1646/2012);

RILEVATO CHE in assenza di un atto conclusivo del procedimento concorsuale, la revoca del concorso pubblico può essere giustificata anche con sintetiche ragioni di ordine organizzativo, che esplicitino l'interesse antagonista, a fronte dell'insorgenza di una semplice aspettativa del candidato alla conclusione del procedimento, la quale non è sufficiente a giustificare alcun risarcimento o indennizzo;

RILEVATO CHE l'Azienda, in quanto soggetto di diritto privato, conserva indiscutibilmente il potere di annullare o revocare in via di autotutela il bando e le singole operazioni di gara, quando i criteri di selezione si manifestino come suscettibili di produrre effetti indesiderati o comunque illogici (come pure riconosciuto per la P.A. a tutela dell'interesse pubblico da Cons. St., Sez. V, 7 giugno 2013 n. 3125);

DATO ATTO della sussistenza di un interesse concreto e attuale all'annullamento e che, nella valutazione comparata degli interessi, quello dell'Azienda, per quanto sopra esplicitato, è superiore a quello dei concorrenti coinvolti nell'annullamento d'ufficio;

RITENUTO quindi necessario e opportuno procedere all'annullamento in via di autotutela della procedura in oggetto e di tutti gli atti conseguenti,


DETERMINA

per quanto espresso in premessa

- di annullare d'ufficio in autotutela, per i motivi specificati in premessa e qui integralmente riportati, l'“avviso di selezione per titoli ed esami, ad evidenza pubblica per la formazione di una graduatoria da cui attingere per l'assunzione di «Educatrici asilo nido» con contratto privato a tempo determinato e/o indeterminato, con orario di lavoro part-time, da destinare al Servizio Asilo Nido” (Cod. 02) prot. n. 399 del 7.11.2018, nonché tutti gli atti prodromici, connessi e conseguenti;
- di pubblicare le disposizioni di cui al presente provvedimento sul sito dell'Azienda;
- di rimettere al Socio di maggioranza ogni decisione per l'emanazione di un nuovo bando rettificato ed integrato sulla base di quanto sopra esposto, in caso di mutamento delle intenzioni sull'affidamento del Servizio.

L'Amministratore Unico

dott. Arturo Accolla

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Arturo Accolla', is written over the typed name.